

Modulo 5 – Annuncio dell’istituto di previdenza o di libero passaggio all’ufficio specializzato o agli uffici specializzati per l’aiuto all’incasso notificante/i (art. 40 cpv. 3 e 4 LPP, art. 24^{bis} cpv. 4 e 5 LFLP, art. 14 OAInc)

Se l’ufficio specializzato competente per l’aiuto all’incasso ha notificato una persona tenuta al mantenimento a un istituto di previdenza o di libero passaggio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LPP, all’articolo 24^{bis} capoverso 1 LFLP, all’articolo 13 capoverso 1 OAInc o all’articolo 5 capoverso 3, secondo periodo OAInc, l’istituto deve annunciare senza indugio all’ufficio specializzato notificante, tramite il presente modulo, l’esigibilità delle pretese di cui all’articolo 40 capoversi 3 e 4 LPP e all’articolo 24^{bis} capoversi 4 e 5 LFLP (art. 14 OAInc).

I. Istituto di previdenza o di libero passaggio

Nome e indirizzo

II. Ufficio specializzato notificante

Nome e indirizzo

N. tel.

III. Persona tenuta al mantenimento

Cognome

Nome/i¹

Data di nascita

Indirizzo
(se disponibile)

Numero AVS

¹ P.f. indicare tutti i nomi ufficiali noti, per agevolare l’identificazione della persona tenuta al mantenimento.

In seguito alla notifica del (*data*) dell'ufficio specializzato competente per l'aiuto all'incasso (art. 40 cpv. 1 LPP, art. 24^{bis} cpv. 1 LFLP, art. 13 OAInc), il summenzionato istituto di previdenza o di libero passaggio annuncia che il (*data*) la persona tenuta al mantenimento oggetto della notifica ha presentato una richiesta per far valere una delle seguenti pretese o è divenuta esigibile una prestazione dovuta alla persona in questione:

- () il versamento di una liquidazione in capitale unica dell'importo di franchi;
- () il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP, di un importo di franchi;
- () il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di un'abitazione secondo l'articolo 30c LPP e l'articolo 331e CO di un importo di fr.

L'istituto di previdenza o di libero passaggio è autorizzato a effettuare il versamento al più presto 30 giorni dopo l'annuncio all'ufficio specializzato (art. 40 cpv. 6 LPP, art. 24bis cpv. 7 LFLP, art. 14 cpv. 5 OAInc). Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione dell'annuncio da parte dell'ufficio specializzato. Scaduto questo termine di 30 giorni, l'istituto di previdenza o di libero passaggio non è più tenuto a chiedere ulteriori informazioni all'ufficio specializzato.

Oppure annuncia che il (*data*)

- () è stata notificata una costituzione in pegno di averi di previdenza della persona tenuta al mantenimento secondo l'articolo 30b LPP o
- () un creditore ipotecario ha richiesto la realizzazione di tale pegno per un importo di franchi.

In caso di annuncio di un'avvenuta costituzione in pegno o realizzazione del pegno non deve essere osservato un termine di 30 giorni.

La presente notifica è effettuata per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 40 cpv. 5 LPP, 24^{bis} cpv. 6 LFLP e 14 cpv. 4 OAInc).

Il/La sottoscritto/a conferma la veridicità e la completezza dei dati forniti:

Luogo, data:

Firma/e: